



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Direzione Generale

*UFFICIO IV – Reclutamento, assegnazione, gestione e formazione delle risorse umane della Scuola*

Prot. MP1A00DRPU.4395

Bari, 26 maggio 2009

**Al Dirigente  
dell'Ufficio Scolastico Provinciale  
di FOGGIA  
e p.c.  
ai Dirigenti  
degli Uffici scolastici provinciali  
di Bari- Brindisi- Lecce- Taranto  
alle Segreterie regionali delle OO.SS. del  
personale della scuola –LORO SEDI**

OGGETTO: DM 42 dell'8-4-2009 – integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 – Riconoscimento diritto alla riserva ai sensi della legge 68 del 1999 – Risposta a quesito.

Con la nota prot.n.5933/1 del 7-5-2009, che si riscontra, codesto Ufficio, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della legge n.4 del 9-2-2006 della Regione Puglia, chiede chiarimenti in ordine ai presupposti che devono ricorrere, affinché possa essere riconosciuta la riserva ai candidati che producano istanza ai sensi del DM 42 dell'8-4-2009 richiamato in oggetto.

Nel merito si evidenzia, preliminarmente, che i requisiti (titolo di riserva ed iscrizione nelle elenchi del collocamento obbligatorio) per usufruire del beneficio della riserva devono essere posseduti alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda alla procedura concorsuale. Difatti l'art.1 comma 5 del citato DM 42 dell'8-4-2009, per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, dispone testualmente:

*“Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art.8 della legge*

68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione. ...”

Nel caso, quindi, di riconferma della condizione di riservatario, l'interessato deve solo barrare l'apposita casella nel modello di domanda, non essendo richiesta la dichiarazione inerente lo stato di disoccupazione con iscrizione negli appositi elenchi, già resa in occasione di precedenti istanze relative alla stessa procedura concorsuale.

Ne deriva che l'essere titolare di supplenza alla scadenza dei termini non implica la perdita dei requisiti utili per il riconoscimento dell'eventuale beneficio della riserva dei posti da parte di questa Amministrazione, poiché gli stessi erano posseduti al momento dell'iscrizione nelle graduatorie.

E' ovvio che il beneficio in argomento non può essere accordato al personale titolare di contratto a tempo indeterminato nel comparto scuola, in quanto la tutela che viene assicurata ai titolari di riserva è volta a facilitare il reperimento della prima occupazione (cfr. nota MPI prot.n. 14568 del 17-7-2007).

Invece, in caso di nuova inclusione o di situazione sopraggiunta in occasione del presente aggiornamento, deve essere dichiarato il possesso dei requisiti con l'indicazione anche degli “estremi di attribuzione dei titoli di riserva e di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio” (note 34 e 25, rispettivamente, dei modd. 1 e 2 allegati al DM 42/09).

In tali situazioni mette conto evidenziare che il “riconoscimento”, la “conservazione”, la “sospensione” o la “perdita” dello stato di disoccupazione, sono di esclusiva competenza del Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio dell'interessato.

Invero, il D.Lgs. 21 aprile 2000, n.181, come modificato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n.297, ha definito i principi in base ai quali le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure *uniformi* in materia di accertamento dello stato di disoccupazione.

La Regione Puglia, con deliberazione n. 1643 del 4-11-2003, pubblicata nel BURP n.138 del 26-11-2003, disponibile sul sito INTERNET [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), ha individuato tali criteri, attribuendo, come previsto dai su menzionati D.Lgs.181/2000 e D.Lgs.297/2002, ai Centri per l'impiego la competenza relativa alla verifica della acquisizione, conservazione, sospensione o perdita dello stato di disoccupazione. Le determinazioni dei Centri per l'impiego possono essere contestati dai singoli interessati secondo le previste procedure.

Come ben evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, dec. n.1780/2007), l'accertamento dello stato di disoccupazione, la compatibilità con incarico a tempo determinato secondo i limiti temporali e di reddito previsti dalla normativa su richiamata, rientra nella esclusiva competenza dei Centri per l'impiego e non dell'Amministrazione scolastica.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Lucrezia Stellacci